

CONTRATTO**GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. 50/2016
E S.M.I. DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE, FREDDI E SNACK – CIG ZD033D84F6**

L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di DICEMBRE

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d’ora innanzi COMMITTENTE)

E

Intorre Vending Società Cooperativa –con sede legale in San Cataldo (CL) - Viale dei Platani 55/C, P.IVA 0177590851, (d’ora innanzi Concessionario), PEC: intorrevending@pec.it.

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n.1038 del 23 novembre 2021 è stata indetta la procedura espletata in modalità telematica per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fresche e snack vari, da installare presso i seguenti padiglioni del Centro, per la durata di n. 12 mesi, CIG: **ZD033D84F6**.
- Con la medesima deliberazione n. 1137 del 7/12/2021 è stata disposta l’aggiudicazione a favore della Intorre Vending Società Cooperativa ed autorizzata l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. 120/2020.
- il servizio ha decorrenza 13/12/2021 per n. 12 mesi, ossia fino al 13/12/2022;
- il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli, ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avviati dalla Stazione Appaltante presso i competenti uffici circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, dichiarati ai sensi di legge dal Rappresentante legale della società in sede di partecipazione alla gara;
- costituiscono presupposto e parte integrante del presente contratto i seguenti atti:
 1. Capitolato Speciale prot. n. 10088 del 18/11/2021;
 2. Disciplinare di Gara prot. n. 10308 del 23/11/2021;
 3. l’Offerta Economica della “Intorre Vending Società Cooperativa”;
 4. Patto d’integrità;
 5. Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
 6. Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE



ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto individuato è lo strumento mediante il quale il Committente acquisisce il servizio di erogazione mediante distributori automatici di bevande calde, fredde e snack.

ART. 2 PRESTAZIONI CONTRATTUALI ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente all'erogazione del servizio in concessione di erogazione mediante distributori automatici di bevande calde, fredde e snack.
2. Il servizio dovrà essere erogato dall'Appaltatore mediante l'installazione e la gestione di n. 19 distributori automatici da collocare presso i seguenti padiglioni del Centro:
 - **Padiglione nr. 4:** adibito a residenza;
 - **Padiglione nr. 5:** adibito a residenza;
 - **Padiglione nr. 6:** adibito a residenza;
 - **Padiglione nr. 7:** uffici del SIA e del Servizio Comunicazione;
 - **Padiglione nr. 8:** sede di aule per la didattica;
 - **Padiglione nr. 9:** struttura Speciale di Progettazione e Direzione dei Lavori;
 - **Padiglione nr. 10:** sede di aule per la didattica;
 - **Padiglione nr. 12:** CEMEDIS e sedi di aule per la didattica e laboratori didattici;
 - **Padiglione nr. 14:** che ospita gli uffici della Direzione del Centro, Direzione Amministrativa e Direzione della Formazione;
 - **Hotel:** sede di sale convegni.
3. In ciascuno dei su elencati padiglioni, dovrà essere allestita una "Area ristoro", costituita da:
 - N.1 distributore automatico di bevande calde + n. 1 distributore automatico di bevande fredde e snack vari
oppure, in alternativa, a scelta dell'appaltatore
 - N.1 Distributore automatico combinato per la somministrazione di bevande calde, bevande fredde e snack vari.

Nei padiglioni n. 4,5,6 dovranno essere predisposto n. 1 distributore di bevande fredde o combinato, mentre al padiglione n. 12 dovrà essere predisposta n. 1 Area Ristoro per piano, per complessive due aree ristoro.

I distributori automatici offerti dalla ditta potranno essere sia singoli che combinati. Si precisa al riguardo che il canone complessivo della concessione resta invariato anche in caso di installazione di distributori automatici combinati.

7. Oggetto della concessione sono gli spazi individuati dall'Amministrazione per la collocazione dei distributori automatici suddetti, nonché l'allacciamento alle utenze necessarie per il loro funzionamento, e prevede:
 - la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici;
 - eventuali opere di adeguamento di impianti per i collegamenti elettrici e idrici, nel caso fossero necessarie per il funzionamento dei distributori automatici;

- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori per l'intera durata del contratto;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto o nel corso del contratto se richiesto dall'Amministrazione.

Il numero delle "Aree Ristoro" da allestire, oggetto della presente concessione, è pari a undici (n.11).

Il numero prefissato di "Aree ristoro", stabilito sulla base delle esigenze del CEFPAS al momento del presente affidamento, potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione. Conseguentemente, il CEFPAS, nel periodo di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di chiedere l'allestimento di ulteriori "Aree ristoro" che si rendessero necessarie. Il Concessionario si impegna sin d'ora a provvedere alla loro installazione entro 30 gg. dalla richiesta, ai prezzi e condizioni offerti in sede di gara. L'ulteriore canone dovuto per ciascuna nuova "Area ristoro" sarà calcolato in dodicesimi, dalla data di allestimento, avuto riguardo al canone di concessione offerto per ciascuna "Area ristoro" e che ha dato luogo all'aggiudicazione della gara.

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni stabilite nella documentazione di gara ed in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari nella materia oggetto della concessione.

La ditta aggiudicataria assume espressamente l'obbligo di dotarsi, ove richiesto secondo la vigente normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni amministrative e sanitarie, necessarie per lo svolgimento dell'attività in parola e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO ED IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di **12 mesi** decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione o dalla data di effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di stipula del contratto. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il valore della concessione del servizio è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del fatturato complessivo realizzato presso il CEFPAS dai Concessionari uscenti affidatari della medesima concessione, al netto dell'IVA, pari a circa € 15.000,00 annui per 12 mesi.
3. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il CEFPAS e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack vari attraverso distributori automatici.
4. **I costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze**, sono stati quantificati in **€ 111,36 IVA esclusa**, come indicato nel DUVRI (Documento Unico di

Valutazione dei Rischi da Interferenze) prot. n. 10068 del 18/11/2021 allegato alla documentazione di gara.

ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE

1. Per il servizio oggetto della concessione è prevista da parte del Concessionario la corresponsione in favore del CEFPAS di un canone annuo complessivo di euro 5.244,00, IVA esclusa.
2. Il canone mensile di concessione contribuirà alla copertura del costo del consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori automatici installati, che, pertanto, resterà a carico del CEFPAS.
3. Il canone di concessione dovuto dal Concessionario sarà pagato in dodicesimi con **cadenza trimestrale posticipata**, al ricevimento della fattura emessa dal CEFPAS.
4. L'importo del canone di concessione potrà variare, in aumento o diminuzione, a seconda del numero di distributori richiesti. In tal caso, verrà rideterminato in proporzione al numero degli stessi ed al tempo.
5. Il CEFPAS si riserva di aumentare, ovvero diminuire, il numero dei distributori nei termini di legge. In tal caso il canone mensile complessivo sarà riproporzionato in ragione del numero dei distributori automatici installati.

ART. 5 RICONSEGNA DEGLI SPAZI

1. I distributori automatici saranno forniti in comodato d'uso gratuito e rimarranno di proprietà del Concessionario. Dell'avvenuta consegna e installazione dei distributori automatici oggetto dell'appalto verrà redatto apposito verbale di consegna.
2. Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro dei distributori e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto. Anche in questo caso, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra il CEFPAS e il Concessionario. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica. Le eventuali spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario.
3. Il Concessionario alla scadenza contrattuale non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo.
4. Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dal CEFPAS per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o concederli a terzi a uso pubblicitario, né, infine, potrà modificare la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con il CEFPAS.

ART. 6 REQUISITI DEI DISTRIBUTORI, CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI E LISTINO PREZZI, MANUTENZIONE-ASSISTENZA-RIFORNIMENTO-PULIZIA DEI DISTRIBUTORI, AUTORIZZAZIONI

1. Si rimanda a quanto previsto agli articoli 7-12 del Capitolato speciale (prot. CEFPAS 10088 del 18/11/2021).

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si obbliga sin d'ora:
- a fornire ed installare i distributori automatici entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;
 - a garantire il periodico controllo e il costante rifornimento dei distributori, in modo tale da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti;
 - a fornire sia prodotti alimentari che non alimentari (bicchieri e palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura, di tracciabilità;
 - a garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, nonché a garantire la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 852/04 (le cui sanzioni sono previste dal D. Lgs 6/11/07 n. 193);
 - a fornire idonei contenitori per rifiuti dotati di coperchio a ritorno automatico, da posizionare vicino ai distributori;
 - a garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
 - a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea o al definitivo trasferimento del distributore in caso di sopravvenute esigenze dell'Ente.
2. Il Concessionario inoltre dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura. Eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti al CEFPAS.
3. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà rimuovere le macchine installate nei modi e nei tempi da concordare con gli uffici competenti.
4. In riferimento agli obblighi di seguito elencati:
- di riservatezza che gravano sul Concessionario,
 - al personale addetto al servizio,
 - alla figura del referente del Concessionario ed alla prevenzione,
 - sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
 - controlli e verifiche dei prodotti e del servizio,

si rimanda a quanto specificamente previsto dagli artt. 14-18 del Capitolato speciale (prot. CEFPAS 10088 del 18/11/2021).

ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione

del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

3. La Società dovrà obbligatoriamente riportare il codice CIG in tutte le fatture emesse.

ART. 9 PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata alla ditta concessionaria e potrà dare luogo, ad insindacabile giudizio del CEFPAS, all'applicazione di penali e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali in argomento non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e dall'obbligo di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. L'Amministrazione, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, si riserva di applicare le seguenti penali:
 - ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito: l'Amministrazione si riserva di applicare una penale di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo. Decorsi infruttuosamente 10 giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - danni arrecati dal personale impiegato dal gestore: il CEFPAS si riserva di applicare una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
 - esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 48 ore: il CEFPAS potrà applicare una penale pari a € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nel rifornimento e per ciascuna tipologia di prodotto. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il CEFPAS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - guasto tecnico di un distributore, tale da impedire il suo regolare funzionamento per oltre 48 ore: il CEFPAS potrà applicare una penale pari a € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione e/o riparazione del distributore. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il CEFPAS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato speciale: il CEFPAS potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a sua discrezione da un minimo di €100,00 ad un massimo di €500,00 per ogni inadempimento. La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall'Amministrazione.
 - esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: il CEFPAS si riserva di applicare una penale fino a € 1.000,00 per ogni persona non in regola nonché di ricorrere alla clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - esito negativo dei controlli di cui all'art. 19: il CEFPAS potrà applicare una penale fino a €100,00 per ogni prodotto risultato non idoneo al consumo, salvo il risarcimento del maggior danno;
 - comportamento illecito, scorretto, scortese o invadente da parte del personale della ditta, nei confronti degli utenti del servizio: il CEFPAS si riserva la facoltà di applicare una penale fino ad € 500,00 nonché la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- mancata, parziale o non tempestiva rimozione dei residui del servizio: il CEFPAS si riserva la facoltà di applicare una penale fino ad € 500,00 nonché la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscali saranno comunicate alle Autorità di rispettiva competenza.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453-1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

5. Il contratto di concessione potrà essere risolto unilateralmente dal CEFPAS, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, oltre che nelle ipotesi già indicate in precedenza, nei seguenti casi:

- a) omissione o interruzione, anche parziale, del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore (quali terremoti, calamità naturali e simili eventi);
- b) inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento;
- c) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla legge 136/2010 e s.m.i.;
- d) venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio;
- f) mancato rispetto da parte del Concessionario delle norme igienico-sanitarie, delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- g) venir meno degli obblighi di riservatezza, di cui all'art. 14;
- h) ripetuta o grave inosservanza delle disposizioni e clausole contrattuali indicate nel presente Capitolato speciale;
- i) grave negligenza, frode, furto, dolo o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- j) reiterata inosservanza dei richiami scritti effettuati dall'Ente in merito al regolare svolgimento del servizio o al cattivo servizio reso per più di due volte nell'arco di un anno;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) motivate esigenze di pubblico interesse;
- m) mancato pagamento del canone dovuto entro il prescritto termine;
- n) somministrazione di prodotti scaduti e/o in condizioni igieniche non ottimali;
- o) somministrazione di prodotti non autorizzati dal CEFPAS;
- p) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;
- q) in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi del codice civile.

L'applicazione delle penali e/o dell'istituto della risoluzione sarà preceduta da formale contestazione, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, il provvedimento è considerato definitivo. Il Concessionario dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

6. Il CEFPAS si riserva di sospendere il servizio, previo congruo preavviso comunicato al Concessionario, nel caso in cui ci sia necessità di eseguire lavori edili o impiantistici in uno dei padiglioni in cui sono collocati i distributori, ovvero in relazione a qualsiasi altra effettiva

necessità. In tale evenienza, il canone dovuto per i singoli distributori interessati sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.

7. Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
8. Il Concessionario, nel caso in cui si trovi per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare al CEFPAS, entro 5 gg. dall'inizio dell'evento, idonea comunicazione, affinché il Centro possa adottare le opportune misure.
9. Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli prima indicati, il CEFPAS si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le penali previste.
10. Il CEFPAS si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e ad ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi al Concessionario con PEC o lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto (pubblico interesse). Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, rinunciando espressamente, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).
11. Per quanto non previsto e regolamentato in questa sede, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 10 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. Il canone mensile di concessione dovuto dalla società concessionaria sarà oggetto di fatturazione trimestrale da parte del CEFPAS. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il concessionario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche (codice univoco UFZ1TR), e previo accertamento da parte del DEC (direttore dell'esecuzione del contratto) incaricato dall'Ente della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e attestazione di regolarità di esecuzione del servizio.
3. Il termine di pagamento rimane sospeso qualora non siano acquisiti tutti i documenti necessari o sorgano contestazioni. In particolare, il pagamento del corrispettivo è sottoposto all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva del concessionario, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
4. Trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ciò che concerne la revisione periodica dei prezzi prevista per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa.

ART. 11 QUINTO D'OBBLIGO

1. Il committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Si fa rinvio all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tutti i casi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nemmeno parzialmente, fatti salvi i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, previsti dalla legge.

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, salvo in ogni caso il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

ART. 14 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Caltanissetta.

ART. 15 PRIVACY

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curricolari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.
3. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.
4. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.
5. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

6. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.
7. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.
8. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
9. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
 - 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
 - 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
 - 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
 - 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 - 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
10. I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
11. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
12. I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento.
13. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'accesso ai

documenti di gara ai sensi dell'39; art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'39; art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

14. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.
15. Il titolare del trattamento è CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo dpo@cefpas.it.
16. CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
17. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 - 1) durata del rapporto contrattuale;
 - 2) obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
 - 3) necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
 - 4) previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
18. Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
19. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
20. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
 - diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
 - diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
 - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
 - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
 - diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
21. L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di CEFPAS cefpas@legalmail.it. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
22. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it
23. CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

Il presente contratto è firmato e stipulato in modalità digitale in conformità al D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto si compone di n. 12 pagine e n. 6 allegati e viene redatto in duplice copia.

IL CONCESSIONARIO

IL COMMITTENTE
Il Direttore del Centro
Ing. Roberto Sanfilippo


Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole di cui agli artt. 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14.

IL CONCESSIONARIO

IL COMMITTENTE
Il Direttore del Centro
Ing. Roberto Sanfilippo

CAPITOLATO SPECIALE

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART.
164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E SNACK
CIG: **ZD033D84F6**



1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
2. NOTIZIE GENERALI	4
3. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	6
4. VALORE DELLA CONCESSIONE.....	6
5. CANONE DI CONCESSIONE.....	6
6. RICONSEGNA DEGLI SPAZI	7
7. REQUISITI DEI DISTRIBUTORI	7
8. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI.....	9
9. LISTINO PREZZI	10
10. MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI.....	11
11. PULIZIA DEI DISTRIBUTORI.....	11
12. AUTORIZZAZIONI	12
13. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	13
14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	13
15. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	14
16. REFERENTE DEL CONCESSIONARIO	15
17. PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.....	155
18. CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO	17
19. PENALI-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-INTERRUZIONI DEL SERVIZIO.....	17
20. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	211
22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	211
23. RINVIO.....	22

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento in Concessione, ai sensi degli art.164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e snack vari, mediante installazione e gestione di distributori automatici da installare presso i seguenti padiglioni del Centro:

- **Padiglione nr. 4:** adibito a residenza;
- **Padiglione nr. 5:** adibito a residenza;
- **Padiglione nr. 6:** adibito a residenza;
- **Padiglione nr. 7:** uffici del SIA e del Servizio Comunicazione;
- **Padiglione nr. 8:** sede di aule per la didattica;
- **Padiglione nr. 9:** struttura Speciale di Progettazione e Direzione dei Lavori;
- **Padiglione nr. 10:** sede di aule per la didattica;
- **Padiglione nr. 12:** CEMEDIS e sedi di aule per la didattica e laboratori didattici;
- **Padiglione nr. 14:** che ospita gli uffici della Direzione del Centro, Direzione Amministrativa e Direzione della Formazione;
- **Hotel:** sede di sale convegni.

In ciascuno dei su elencati padiglioni, dovrà essere allestita una "Area ristoro", costituita da:

- ❖ N.1 distributore automatico di bevande calde + n. 1 distributore automatico di bevande fredde e snack vari

oppure, in alternativa,

- ❖ N.1 Distributore automatico combinato per la somministrazione di bevande calde, bevande fredde e snack vari.

Al padiglione nr. 12 dovrà essere predisposta n. 1 Area Ristoro per piano, per complessive due aree ristoro.

Si precisa, infatti, che i distributori automatici offerti dalle ditte concorrenti potranno essere sia singoli che combinati.

Oggetto della concessione sono gli spazi individuati dall'Amministrazione per la collocazione dei distributori automatici suddetti, nonché l'allacciamento alle utenze necessarie per il loro funzionamento, e prevede:

- la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici;

- eventuali opere di adeguamento di impianti per i collegamenti elettrici e idrici, nel caso fossero necessarie per il funzionamento dei distributori automatici da eseguirsi a spese del concessionario e a cura delle imprese affidatarie della Facility Management;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori per l'intera durata del contratto;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto o nel corso del contratto se richiesto dall'Amministrazione.

Il numero delle "Aree Ristoro" da allestire, oggetto della presente concessione, pari a undici (n.11), è stabilito sulla base delle esigenze del CEFPAS al momento del presente affidamento e potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione. Conseguentemente, il CEFPAS, nel periodo di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di chiedere l'allestimento di ulteriori "Aree ristoro" che si rendessero necessarie. Il Concessionario si impegna sin d'ora a provvedere alla loro installazione entro 30 gg. dalla richiesta, ai prezzi e condizioni offerti in sede di gara. L'ulteriore canone dovuto per ciascuna nuova "Area ristoro" sarà calcolato in dodicesimi, dalla data di allestimento, avuto riguardo al canone di concessione offerto per ciascuna "Area ristoro" e che ha dato luogo all'aggiudicazione della gara.

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni stabilite nella documentazione di gara ed in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari nella materia oggetto della concessione.

La ditta aggiudicataria assume espressamente l'obbligo di dotarsi, ove richiesto secondo la vigente normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni amministrative e sanitarie, necessarie per lo svolgimento dell'attività in parola e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

2. NOTIZIE GENERALI

Per la definizione del bacino di utenza potenziale, a titolo meramente indicativo si forniscono le seguenti informazioni.

La sede del CEFPAS di Caltanissetta comprende 14 padiglioni con ben 26.000 mq di superficie coperta, moderne e accoglienti sale convegni e aule per la didattica, laboratori didattici, informatici

e linguistici. Nel 2016 è stato inaugurato presso il CEFPAS il primo Centro di Simulazione in Medicina del Mediterraneo (CEMEDIS).

Dal 2016, il CEFPAS di Caltanissetta è sede universitaria dei corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'ateneo palermitano, ospitandone nella struttura residenziale anche i suoi allievi (*circa n. 80 studenti*).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.CEFPAS.it

Il servizio oggetto della concessione è effettuato in favore del personale che si trova al CEFPAS prevalentemente per ragioni di lavoro o per la partecipazione ai corsi di formazione realizzati dall'Ente.

Sono in servizio circa n. 100 dipendenti tra tempo indeterminato e tempo determinato e transita, in ragione della partecipazione all'attività convegnistico – formativa dell'Ente, un numero assolutamente variabile e non preventivabile a priori di corsisti e docenti. Ai fini di una più corretta valutazione dell'offerta e sempre a titolo meramente indicativo, si informa che nel 2017, quando le attività del Centro si svolgevano in presenza e a pieno regime, si sono registrate circa n. 6.800 presenze, ove per "presenza" si intende il numero di corsisti moltiplicato per il numero di giornate in cui gli stessi sono stati presenti presso il CEFPAS. Con riferimento all'ultimo biennio, le presenze registrate si sono ridotte a causa della crisi pandemica e pertanto sembra utile considerare i dati relativi agli anni precedenti la pandemia.

Presso il CEFPAS è, inoltre, possibile pernottare. Nell'ultimo triennio si sono registrati circa 3.500 pernottamenti da parte di corsisti, docenti ed ospiti vari presenti al Centro a vario titolo.

Si avvisa, infine, che **è presente al CEFPAS un servizio di ristorazione (comprensente un servizio bar e un servizio ristorante)**, riservato a corsisti, docenti, dipendenti e ospiti vari del Centro, **che coesisterà con il servizio oggetto della concessione**. Esso è fornito dalla società aggiudicataria di una gara di evidenza pubblica e si svolge presso i locali del pad. 13 e presso i locali della struttura residenziale del CEFPAS (hotel).

La fruizione del servizio da parte degli utenti sarà del tutto libera, per cui il CEFPAS non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente ed in totale. Pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, ovvero richiedere modifiche al contratto per l'eventuale mancato utilizzo dei distributori da parte degli

utenti. Trattandosi di concessione di servizio, il Concessionario assume tutti i rischi economici della gestione del servizio stesso.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di **12 mesi** decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione o dalla data di effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di stipula del contratto. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

4. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione del servizio è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del fatturato complessivo realizzato presso il CEFPAS dai Concessionari uscenti affidatari della medesima concessione, al netto dell'IVA, pari a circa € 15.000,00 per 12 mesi.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il CEFPAS e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack vari attraverso distributori automatici.

I costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso e sono stati quantificati in **€ 111,36**, IVA esclusa, come indicato nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prot. n. 10068 del 18/11/2021, allegato alla documentazione di gara.

5. CANONE DI CONCESSIONE

Per il servizio oggetto della concessione è prevista da parte del Concessionario la corresponsione in favore del CEFPAS di un canone mensile fisso per ciascun distributore automatico di importo pari a quello offerto in sede di gara.

Il canone mensile posto a base d'asta per ciascun distributore automatico è pari ad € 20,00

IVA esclusa.

L'Operatore Economico in sede di presentazione dell'offerta dovrà offrire un rialzo sul valore posto a base d'asta del suddetto canone mensile.

Il canone di concessione dovuto dal Concessionario sarà pagato con cadenza trimestrale posticipata, al ricevimento della fattura emessa dal CEFPAS.

L'importo del canone di concessione potrà variare, in aumento o diminuzione, a seconda del numero di distributori richiesti. In tal caso, verrà rideterminato in proporzione al numero degli stessi e al tempo.

6. RICONSEGNA DEGLI SPAZI

I distributori automatici saranno forniti in comodato d'uso gratuito e rimarranno di proprietà del Concessionario. Dell'avvenuta consegna e installazione dei distributori automatici oggetto dell'appalto verrà redatto apposito verbale di consegna.

Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro dei distributori e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto. Anche in questo caso, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra il CEFPAS e il Concessionario. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica. Le eventuali spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario.

Il Concessionario alla scadenza contrattuale non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo.

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dal CEFPAS per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o concederli a terzi a uso pubblicitario, né, infine, potrà modificare la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con il CEFPAS.

7. REQUISITI DEI DISTRIBUTORI

I distributori dovranno rispettare i requisiti previsti all'art. 32 del DPR 26.03.1980 n. 327 e s.m.i. ed essere in linea con gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati

e dei corrispettivi giornalieri all'Agencia delle Entrate, previsti dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e s.m.i..

In particolare, i distributori automatici dovranno:

- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione;
- essere dotati del codice QR CODE dell'Agencia delle Entrate;
- riportare una targhetta identificativa dell'apparecchiatura, con il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria;
- essere muniti di idonea omologazione e marchio CE;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (*Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*);
- rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge;
- soddisfare tutte le prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche e di sicurezza e dalle norme igieniche vigenti;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge sopraindicata e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non influire negativamente sulla conservazione di alimenti e bevande;
- essere dotati di bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti o altre contaminazioni;
- essere dotati di taniche idriche alimentabili manualmente con acqua potabile fornita dalla stessa ditta concessionaria, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 2/2/2001 n. 31;
- consentire la regolazione della quantità di zucchero nelle bevande calde;
- avere autonomia di bicchierini e palette;
- essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;
- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi taglio di moneta metallica almeno a partire da 0,05 centesimi di euro (€ 0,05) e fino a € 2,00 e dotati di dispositivo rendi-resto;
- essere dotati di lettore per strumenti elettronici "cash less" (es: chiave/card magnetica ricaricabile, ... ecc.) uguali per tutti i distributori automatici installati presso il CEFPAS e, conseguentemente, funzionanti con sistema unico. Essi saranno distribuiti a cura ed onere della ditta concessionaria, previo pagamento da parte dei richiedenti di una cauzione massima di € 2,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento elettronico da parte dell'utente;

– essere corredati di recipienti portarifiuti con coperchio a ritorno automatico, tenuti sempre in buone condizioni igieniche.

Il CEFPAS è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento per eventuali danni a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione delle macchine distributrici, ovvero in caso di atti vandalici, furti, manomissioni o scasso arrecati ai distributori.

Il CEFPAS si riserva la facoltà di chiedere lo spostamento/rimozione dei distributori, per ragioni legate a proprie necessità, senza che possa essere addebitato all'Ente alcun onere.

Il Concessionario, rispettando gli orari concordati con il CEFPAS, avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori.

8. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I prodotti posti in vendita a mezzo dei distributori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 33 del DPR 327/1980. In particolare, devono essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed esenti da OGM (Organismi Geneticamente Modificati). È richiesta l'erogazione anche di prodotti idonei ai celiaci.

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le indicazioni dettate dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Non dovranno essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e, comunque, i prodotti non consumati dovranno essere sostituiti almeno 7 giorni prima della scadenza riportata sulla relativa confezione.

È fatto assoluto divieto di porre in distribuzione prodotti alcolici di qualsiasi gradazione.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati, scaduti o contenenti sostanze nocive e, comunque, non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati presso il CEFPAS.

È richiesta l'erogazione almeno delle seguenti categorie di prodotti:

BEVANDE CALDE

- Caffè: dovrà essere di 1° miscela bar, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ciascuna erogazione
- Latte: grammatura minima 8 gr. di latte in polvere per ciascuna erogazione
- Cappuccino: almeno 10 gr. di latte per ciascuna erogazione
- The al limone: almeno 14 gr. di the in polvere per ciascuna erogazione
- Bevanda al cioccolato: almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ciascuna erogazione.

BEVANDE FREDDE E SNACK

- Acqua (naturale e con aggiunta di anidride carbonica) in bottiglie PET da 500 ml;
- Bevande analcoliche/bibite (*tipo coca-cola, fanta, sprite, the al limone, the alla pesca*) in lattina da 33 cl;
- Succhi di frutta: di 1^ qualità in brick da 20 cl;
- Ampia varietà di alimenti confezionati e/o prodotti snack salati e dolci di vario tipo: a titolo esemplificativo: patatine, salatini, crackers e snack salati, snack dolci, biscotti, wafer, merendine, chewing gum....

9. LISTINO PREZZI

Il Concessionario si obbliga fin d'ora a mantenere fissi ed invariabili durante tutto il periodo di vigenza del contratto i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti prodotti, IVA inclusa, che non dovranno essere superiori a quelli riportati nella tabella sottostante:

BEVANDE CALDE	PREZZI IVA INCLUSA
CAFFÈ ESPRESSO	€ 0,40
CAFFÈ DECAFFEINATO	€ 0,40
LATTE	€ 0,40
CAPPUCCINO	€ 0,40
THE AL LIMONE	€ 0,40
BEVANDA GUSTO CIOCCOLATO	€ 0,40
BEVANDE FREDDE E SNACK	
ACQUA NATURALE 500 ml	€ 0,40
ACQUA GASSATA 500 ml	€ 0,40

BIBITE IN LATTINA 33 CL	€ 0,80
SUCCHI DI FRUTTA IN BRICK cl 20	€ 0,60
SNACK DOLCI O SALATI (<i>prezzo max</i>)	€ 1,00
TRAMEZZINO (<i>prezzo max</i>)	€ 1,50
FRUTTA SECCA	€ 1,00

10. MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate ed il relativo costo è totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario che dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici.

Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione dei distributori nei locali assegnati, prelevando la corrente elettrica secondo le indicazioni che saranno fornite dall'UO Tecnica del CEFPAS.

In caso di guasto, dovrà provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro 12 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del CEFPAS. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti, il Concessionario dovrà apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione del distributore entro le 12 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di sostituirlo entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altro di uguali o superiori caratteristiche.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327 del 26.03.1980.

La ditta concessionaria dovrà programmare il rifornimento dei prodotti e l'ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata in relazione all'entità dei consumi. Di tale programma dovrà essere data comunicazione al funzionario incaricato dall'Ente.

In caso di segnalazione di esaurimento prodotti, occorrerà provvedere al rifornimento entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione.

11. PULIZIA DEI DISTRIBUTORI

La ditta concessionaria dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia i distributori automatici ed i recipienti portarifiuti nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle

procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP.

In particolare, dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori tutte le volte in cui viene effettuato il loro rifornimento e, comunque, almeno 2 volte alla settimana, in modo da garantire condizioni igieniche ottimali.

Sarà a totale cura e spesa del Concessionario la fornitura di appositi contenitori portarifiuti per ciascuna "Area ristoro".

Sarà cura del concessionario usare ogni misura ritenuta idonea al contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel rispetto della normativa vigente in materia.

12. AUTORIZZAZIONI

La ditta concessionaria dovrà provvedere autonomamente e a proprie spese alla predisposizione ed alla gestione del Programma di autocontrollo, basato sui principi del sistema H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti), riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della concessione. Dovrà, pertanto, predisporre il proprio Manuale di autocontrollo in conformità al Reg. CE n. 852/2004. Dovrà, inoltre, adottare adeguate misure per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale.

Il Concessionario, inoltre, assume espressamente l'obbligo di dotarsi, ove richiesto dalla vigente normativa, di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione e assume, pertanto, ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri. Dovrà, inoltre, essere in possesso di tutte le eventuali certificazioni sanitarie richieste in ambito regionale, nazionale e comunitario per la corretta gestione del magazzino e per l'idoneità dei mezzi di trasporto.

Le autorizzazioni e certificazioni dovranno avere validità per tutta la durata del contratto. L'eventuale sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle Autorità competenti sarà causa di risoluzione del contratto. Tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati al CEFPAS.

La ditta concessionaria, infine, dovrà ai sensi del DPR 327/1980, dare comunicazione scritta della installazione dei distributori all'Autorità sanitaria cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria.

13. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga sin d'ora:

- a fornire ed installare i distributori automatici entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- a garantire il periodico controllo e il costante rifornimento dei distributori, in modo tale da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti;
- a fornire sia prodotti alimentari che non alimentari (bicchieri e palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura, di tracciabilità;
- a garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, nonché a garantire la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 852/04 (le cui sanzioni sono previste dal D. Lgs 6/11/07 n. 193);
- a fornire idonei contenitori per rifiuti dotati di coperchio a ritorno automatico, da posizionare vicino ai distributori;
- a garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea o al definitivo trasferimento del distributore in caso di sopravvenute esigenze dell'Ente.

Il Concessionario inoltre dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura. Eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti al CEFPAS.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà rimuovere le macchine installate nei modi e nei tempi da concordare con gli uffici competenti.

14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR assume l'obbligo di mantenere

riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di non divulgarli. Il Concessionario è responsabile nei confronti del CEFPAS per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza di questo obbligo, il CEFPAS avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CEFPAS.

Si precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

15. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e della normativa anti-COVID19.

Inoltre, il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che viene a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dal DPR 327/1980.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad osservare le norme derivanti dalla vigente normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

Il Concessionario si obbliga inoltre a provvedere, a cura propria e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità al D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione del servizio, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le eventuali opere provvisorie. In ogni caso, il personale addetto al servizio dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione ed al rispetto delle norme di cui al citato D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i..

Il CEFPAS è sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Concessionario all'esecuzione del servizio affidato in concessione. La ditta concessionaria è, pertanto, direttamente responsabile della condotta del proprio personale incaricato nonché di eventuali danni cagionati a cose o persone da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Il CEFPAS si riserva la facoltà di chiedere alla ditta concessionaria la sostituzione delle persone che non abbiano tenuto un comportamento professionalmente adeguato e improntato alla massima educazione e correttezza.

Nello svolgimento del servizio, il personale, che dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, dovrà mantenere un comportamento cortese, decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti, evitando qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento dell'attività dell'Ente.

Resta, infine, inteso che nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra CEFPAS e operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della ditta concessionaria e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

16. REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà tenuto ad indicare e comunicare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del servizio oggetto della concessione, di provata capacità e adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio e preposto alla direzione del servizio stesso, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dal CEFPAS dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario. Tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge nei confronti del gestore.

Il referente dovrà deve essere reperibile negli orari d'ufficio (8.00 – 18.00) dal lunedì al venerdì, per richieste di rifornimento, reclami, segnalazioni di guasto, malfunzionamenti, ecc...

Nei periodi di ferie o altra assenza, il referente dovrà indicare altra persona formalmente designata dal gestore in sua temporanea sostituzione.

17. PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

È fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. L'inosservanza delle

leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente determinerà senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario sarà tenuto:

a) all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i.; per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione e degli eventuali utenti presenti nella sede, entro 30 giorni dalla data di formale inizio del servizio e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, c. 2, lett. a, del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i., definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;

b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) al rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che l'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità della Concessione in oggetto, ha provveduto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) prot. n. 10068 del 18/11/2021, che costituisce allegato al presente Capitolato Speciale, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi da interferenza. I costi per oneri relativi alla sicurezza da interferenze sono stati stimati pari a € 111,36, IVA esclusa, e non sono soggetti a ribasso.

È fatto obbligo al Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

f) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

18. CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO

Il CEFPAS si riserva la facoltà di effettuare controlli su tutte le prestazioni oggetto della concessione, quali ad esempio il livello del servizio di manutenzione, rifornimento dei distributori, ecc.

I controlli potranno riguardare anche la qualità dei prodotti forniti, le condizioni di pulizia dei distributori, il rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti.

Inoltre, il CEFPAS si riserva di effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti presenti nei distributori, con ricorso, ove occorra, anche ad analisi di laboratorio presso l'ASP, senza che il Concessionario possa fare opposizione. I prodotti eventualmente risultati non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico del Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'Amministrazione, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle analisi, il pagamento delle penali di cui all'art. 21 ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.


L'accettazione da parte di questo Ente dei prodotti erogati, non solleva il Concessionario dalla responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

19. PENALI-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

A. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata alla ditta concessionaria e potrà dare luogo, ad insindacabile giudizio del CEFPAS, all'applicazione di penali e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali in argomento non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e dall'obbligo di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'Amministrazione, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, si riserva di applicare le seguenti penali:



- ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito: l'Amministrazione si riserva di applicare una penale di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo. Decorsi infruttuosamente 10 giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- danni arrecati dal personale impiegato dal gestore: il CEFPAS si riserva di applicare una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 48 ore: il CEFPAS potrà applicare una penale pari a € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nel rifornimento e per ciascuna tipologia di prodotto. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il CEFPAS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- guasto tecnico di un distributore, tale da impedire il suo regolare funzionamento per oltre 48 ore: il CEFPAS potrà applicare una penale pari a € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione e/o riparazione del distributore. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il CEFPAS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato speciale: il CEFPAS potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a sua discrezione da un minimo di €100,00 ad un massimo di €500,00 per ogni inadempimento. La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall'Amministrazione.
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: il CEFPAS si riserva di applicare una penale fino a € 1.000,00 per ogni persona non in regola nonché di ricorrere alla clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 19: il CEFPAS potrà applicare una penale fino a €100,00 per ogni prodotto risultato non idoneo al consumo, salvo il risarcimento del maggior danno;
- comportamento illecito, scorretto, scortese o invadente da parte del personale della ditta, nei confronti degli utenti del servizio: il CEFPAS si riserva la facoltà di applicare una



penale fino ad € 500,00 nonché la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;


- mancata, parziale o non tempestiva rimozione dei residuali del servizio: il CEFPAS si riserva la facoltà di applicare una penale fino ad € 500,00 nonché la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale saranno comunicate alle Autorità di rispettiva competenza.

B. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453-1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

Il contratto di concessione potrà essere risolto unilateralmente dal CEFPAS, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, oltre che nelle ipotesi già indicate in precedenza, nei seguenti casi:

- a) omissione o interruzione, anche parziale, del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore (quali terremoti, calamità naturali e simili eventi);
- b) inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento;
- c) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla legge 136/2010 e s.m.i.;
- d) venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio;
- f) mancato rispetto da parte del Concessionario delle norme igienico-sanitarie, delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- g) venir meno degli obblighi di riservatezza, di cui all'art. 14;
- h) ripetuta o grave inosservanza delle disposizioni e clausole contrattuali indicate nel presente Capitolato speciale;
- i) grave negligenza, frode, furto, dolo o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- j) reiterata inosservanza dei richiami scritti effettuati dall'Ente in merito al regolare svolgimento del servizio o al cattivo servizio reso per più di due volte nell'arco di un anno;



- k) subappalto non autorizzato;
- l) motivate esigenze di pubblico interesse;
- m) mancato pagamento del canone dovuto entro il prescritto termine;
- n) somministrazione di prodotti scaduti e/o in condizioni igieniche non ottimali;
- o) somministrazione di prodotti non autorizzati dal CEFPAS;
- p) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;
- q) in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi del codice civile.

L'applicazione delle penali e/o dell'istituto della risoluzione sarà preceduta da formale contestazione, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, il provvedimento è considerato definitivo. Il Concessionario dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

C. Il CEFPAS si riserva di sospendere il servizio, previo congruo preavviso comunicato al Concessionario, nel caso in cui ci sia necessità di eseguire lavori edili o impiantistici in uno dei padiglioni in cui sono collocati i distributori, ovvero in relazione a qualsiasi altra effettiva necessità. In tale evenienza, il canone dovuto per i singoli distributori interessati sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare al CEFPAS, entro 5 gg. dall'inizio dell'evento, idonea comunicazione, affinché il Centro possa adottare le opportune misure.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli prima indicati, il CEFPAS si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le penali previste.

D. Il CEFPAS si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e ad ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi al Concessionario con PEC o lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto (pubblico interesse). Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,



rinunciando espressamente, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

Per quanto non previsto e regolamentato in questa sede, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

20. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore.

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

dpo@cefpas.it

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE


Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario dovrà in sede di stipula del contratto indicare un conto corrente dedicato, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

23. RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.



↓ Prot.: 0010308
Data Prot.: 23-11-2021 12:13:00
Tipo Reg.: Uscita
Cod. Amm.: c_cl
Cod. AOO: c_cl_aoo



GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART.
164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E SNACK
CIG: ZD033D84F6

DISCIPLINARE DI GARA



Premessa.....	3
1. Sistema telematico, gestore e procedura per partecipazione alla gara.....	4
2. Documenti di gara.....	4
3. Valore e durata del contratto.....	4
4. Canone di concessione.....	4
5. Requisiti di partecipazione.....	5
6. Soccorso istruttorio.....	6
7. Divieto di cessione del contratto.....	6
8. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	6
9. Documentazione amministrativa.....	7
10. Offerta Economica.....	8
11. Criterio di aggiudicazione.....	8
12. Obblighi di riservatezza.....	8
13. Incompatibilità.....	9
14. Controversie.....	9
15. Informativa per il trattamento dei dati personali.....	9
16. Rinvio.....	12



Premessa

Questa Amministrazione intende procedere all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici, per la durata di 12 mesi, da erogare all'interno della propria sede di Caltanissetta, via Mulè n. 1, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di gara, cui si fa espresso rinvio.

Pertanto, si invita codesta Società Intorre Vending Società Cooperativa a formulare la propria offerta in rialzo sul canone mensile posto a base d'asta stimato in € 20,00, IVA esclusa, per ciascun distributore, nell'ambito della procedura di affidamento diretto in concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici del CEFPAS.

L'affidamento avverrà secondo le disposizioni previste dagli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. — Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio è Caltanissetta, via G. Mulè n. 1.

Il servizio oggetto della concessione è rivolto ai dipendenti, ai docenti e discenti dei corsi di formazione progettati ed organizzati dal CEFPAS, nell'ambito della propria attività istituzionale.

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Avv. Pietro Livolsi.

Con la presentazione dell'offerta, la Società implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni specificate nella documentazione del presente procedimento di gara e, altresì, dichiara:

- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento;
- che l'offerta non vincherà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Speciale e nella documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel presente Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel contratto e/o nel Capitolato Speciale relativi ai tempi di esecuzione delle varie prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 Codice Civile.;
- che il Capitolato Speciale, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la Stazione appaltante/Ente committente.

Resta inoltre inteso che, trattandosi di un servizio a fruizione facoltativa, la Società concessionaria non potrà avanzare nei confronti del CEFPAS alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche al contratto per l'eventuale mancata partecipazione degli utenti ai servizi forniti.

La ditta concessionaria assume espressamente l'obbligo di dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto della procedura di affidamento e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

1. Sistema telematico, gestore e procedura per partecipazione alla gara

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema") raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cefpas, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare Telematico.

2. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara
- 2) Capitoato Speciale
- 3) Disciplinare Telematico
- 4) DGUE
- 5) Allegato integrativo al DGUE
- 6) Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
- 7) Patto d'integrità.
- 8) Documento di tracciabilità dei flussi finanziari
- 9) Modello Offerta Economica.

3. Valore e durata del contratto

Il valore della concessione del servizio è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del fatturato complessivo realizzato presso il CEFPAS dai Concessionari uscenti affidatari della medesima concessione, al netto dell'IVA, pari a circa € 15.000,00 per 12 mesi.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il CEFPAS e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici.

I costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in **€ 111,36**, IVA esclusa, come indicato nel DUVRI (Documento

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prot. n. 10068 del 18/11/2021 allegato alla documentazione di gara.

4. Canone di concessione

Per il servizio oggetto della concessione è prevista da parte del Concessionario la corresponsione in favore del CEFPAS di un canone mensile fisso per ciascun distributore automatico di importo pari a quello offerto in sede di gara.

Il canone mensile posto a base d'asta per ciascun distributore automatico è pari ad € 20,00 IVA esclusa ed è stato calcolato a seguito di una valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico sulla base della quantificazione dei consumi mensili di energia elettrica di ciascuna apparecchiatura oggetto del contratto.

L'Operatore Economico in sede di presentazione dell'offerta dovrà offrire un rialzo sul valore posto a base d'asta del suddetto canone mensile.

Il canone mensile di concessione contribuirà alla copertura del costo del consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori automatici installati, che, pertanto, resterà a carico del CEFPAS.

Il canone di concessione dovuto dal Concessionario sarà pagato con cadenza semestrale posticipata, al ricevimento della fattura emessa dal CEFPAS.

L'importo del canone di concessione potrà variare, in aumento o diminuzione, a seconda del numero di distributori richiesti. In tal caso, verrà rideterminato in proporzione al numero degli stessi e al tempo.

5. Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alla trattativa, è richiesto da parte della Società il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È richiesta, altresì, l'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui la Società ha sede.

La Società in sede di gara attesterà il possesso dei requisiti di partecipazione tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge con la compilazione del DGUE e dell'allegato integrativo al DGUE. Il CEFPAS procederà alla successiva verifica delle dichiarazioni sostitutive rese presso gli Uffici competenti.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si è reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa che l'o.e. è tenuto a fornire, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Viceversa, l'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è, inoltre, ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante di richiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nemmeno parzialmente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

8. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione esclusivamente per via telematica nelle modalità indicate nel Disciplinare

Telematico, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (ivi compreso il DGUE, Allegato integrativo al DGUE, Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", Patto d'integrità, Documento di tracciabilità dei flussi finanziari e l'offerta economica) devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso la piattaforma di e-procurement, entro e non oltre il termine perentorio indicato a Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che abbiano già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso il sito internet www.CEFPAS.it

L"OFFERTA" è composta da:

1. Documentazione amministrativa
2. Offerta economica.

9. Documentazione amministrativa

All'interno della busta virtuale contenente la "documentazione amministrativa", codesta società dovrà inserire:

- il DGUE;
- il documento di riconoscimento del rappresentante legale, in corso di validità;
- l'Allegato integrativo al DGUE;
- il Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- il Patto d'integrità;
- il Documento di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le modalità di caricamento della documentazione sono indicate nel Disciplinare Telematico.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in una di quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.

L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.

Il concorrente dovrà:

1. compilare la Parte II del documento:

- Sezione A: Informazioni sull'operatore economico.
- Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

2. compilare la Parte III del documento:

Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D).

3. compilare la Parte VI del documento – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

10. Offerta Economica

L'Operatore Economico in sede di presentazione dell'offerta dovrà offrire un prezzo al rialzo sul valore posto a base d'asta di **€ 4.560,00** consistente nel **canone annuale (12 mesi) per 19 distributori automatici stimato come prodotto tra il suddetto numero di distributori richiesti e il costo unitario mensile fissato in € 20.00 IVA esclusa.**

All'interno della busta virtuale contenente l'"Offerta economica" dovrà essere inserito, a pena di esclusione il modello predisposto da questa Stazione appaltante, denominato "Modello Offerta Economica", firmato digitalmente, contenente l'indicazione dei costi della manodopera, e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le modalità di caricamento della documentazione sono indicate nel Disciplinare Telematico.

Costituisce causa di esclusione dalla gara, l'omessa indicazione dell'ammontare degli gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i propri costi della manodopera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. La mancanza di uno degli elementi sarà causa di esclusione.

11. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

12. Obblighi di riservatezza

La Società concessionaria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di non divulgarli. La Società è responsabile nei confronti del CEFPAS per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza di questo obbligo, il CEFPAS avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CEFPAS. Si precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

13. Incompatibilità

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

14. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Caltanissetta. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

15. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.

Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curriculari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
- 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'accesso ai documenti di gara ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.

Il titolare del trattamento è CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo dpo@cefpas.it.

Il CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- 1) durata del rapporto contrattuale;
- 2) obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- 3) necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
- 4) previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità

L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
- diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
- diritto di opposizione (art. 21 GDPR)

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di CEFPAS (*indicare pec*). Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it

Il CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.


Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

dpo@cefpas.it

16. Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

II DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)





UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

CSAmed s.r.l. – Net4market s.r.l.


relativamente alla

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. 50/2016
E S.M.I. DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK
CIG ZD033D84F6

- DISCIPLINARE TELEMATICO -

Allegato n. 1 al Disciplinare di gara

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.





UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA Net4market

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
2. DOTAZIONE INFORMATICA
3. AVVERTENZE
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
6. MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA ED ESPLETAMENTO PROCEDURA
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
8. OFFERTA ECONOMICA
9. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
10. TIMING DI GARA

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne invariabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

È necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc.) per apporre la firma digitale.

I requisiti standard della firma digitale ammessa sono CAeS (CMS Advanced Electronic Signatures) e, nel caso dei soli file con formato pdf, anche PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures).

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l'Azienda per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30-13.00 / 14.00-17.30.

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.50/2016.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cepas, cui si accede utilizzando l'email scelta e la password preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione "E-procurement" [] Proc. d'acquisto").

2. DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

- ✓ Google Chrome 10 e superiore;
- ✓ Internet Explorer 9 e superiore;
- ✓ Microsoft Edge;
- ✓ Mozilla Firefox 10 e superiore;
- ✓ Safari 5 e superiore;
- ✓ Opera 12 e superiore.

3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web è necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari

Una firma digitale.

(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in termini di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l'utilizzo della piattaforma telematica con tali S.O. in quanto si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all'applicativo).

3. AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici

(email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla gara, in regola con i requisiti richiesti, così come elencati nel Disciplinare di gara.

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cefpas

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. Questo avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "Elenco Bandi e Avvisi in corso" e, previa accettazione dell'oggetto dell'avviso, premendo il bottone "Registrati". In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.

Nel caso di concorrenti che intendo presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, GEIE o Reti di imprese, l'abilitazione alla gara dovrà essere eseguita dalla sola Mandataria/Capogruppo che procederà ad effettuare anche tutti i caricamenti in piattaforma.

N. B.: E' necessario verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione appaltante utilizzerà –per l'invio dell'invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.

6. MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA ED ESPLETAMENTO PROCEDURA

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cefpas.

Il concorrente invitato tramite mail PEC, ove interessato deve accettare l'invito cliccando sul link contenuto nel testo della stessa, in seguito dovrà inserire le proprie credenziali di accesso.

Entro **7 giorni dalla pubblicazione del bando alle ore 18:00**, il concorrente, dopo essersi autenticato sulla piattaforma tramite email e password ed essere entrato nella scheda telematica dedicata alla presente procedura, dovrà presentare l'offerta come segue:

7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione **Doc. gara > Documentazione** dovrà caricare la seguente documentazione:

1. DGUE
2. Allegato integrativo al DGUE
3. Dichiarazione protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
4. Patto d'integrità
5. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i file della documentazione dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e quindi avere estensione.p7m. *(Si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip).*

8. OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell'Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nella sezione "OFFERTA ECONOMICA" presente nella scheda di gara, la propria offerta economica.

Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito.

- 1) Inserire i valori di offerta nel form on line proposto dalla piattaforma (celle a sfondo giallo):
 - a) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta", il Prezzo in aumento offerto;

Si precisa che:

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli %, o €, o -);
- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due). Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà, in automatico, all'arrotondamento, in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

- 2) Caricare in piattaforma, il "Modello Offerta Economica", in formato pdf firmato digitalmente, utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di caricamento. N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

La dimensione massima consentita per ciascun file è di 100 MB. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di caricamento. N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

Resta a carico dell'operatore economico verificare la correttezza del contenuto della documentazione economica caricata in piattaforma.

N.B. In caso di discordanza tra i dati inseriti all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta" e quanto riportato all'interno del "Modello Offerta Economica" prevarrà quest'ultimo.

3) Confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata.

N.B. L'operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio dell'offerta economica.

N.B. È onere dell'operatore verificare la corretta esecuzione di tale passaggio direttamente sulla piattaforma. La corretta presentazione delle offerte non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante "Conferma offerta".

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d'impese:

- costituendo: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;

- costituito: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

La conferma dell'esito di gara è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei documenti afferenti all'offerta economica.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara.

9. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo imprese@net4market.com oppure al 0372/080708.

10. TIMING DI GARA

La gara seguirà le seguenti fasi:

	DATA	ORARIO
Termine di presentazione dell'offerta	Entro 7 gg dalla pubblicazione del bando	18:00

II DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)